



STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL
21
AGOSTO 2026

ANNO I • VENERDÌ 21 AGOSTO 2026

EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI

DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione

Nel modello Redditi SP 2026 la maggiorazione dell'iperammortamento va separata dalla quota ordinaria: codice 51 in RF55 e codice 32 in RG22.

IL NUOVO iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) per gli investimenti in beni 4.0 e in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e torna al meccanismo, già noto tra il 2017 e il 2019, della maggiorazione del costo fiscale del bene. Nel modello Redditi SP 2026 l'agevolazione non modifica il costo del bene registrato in contabilità: il beneficio opera come deduzione extracontabile e, per questo, la quota aggiuntiva deve essere esposta...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l'addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111. Il decreto qualifica per la prima volta in modo esplicito la tassa automobilistica come "tributo proprio derivato" delle Regioni,...

L'ANALISI A PAGINA 5 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento

Chi inizia a occupare o a detenere un immobile, a qualunque titolo, deve comunicare al Comune l'avvio di questa situazione ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI. Non è un adempimento automatico: l'obbligazione tributaria nasce nel...

SEGUE A PAGINA 7 →

FISCO & IMPOSTE

Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio. La decisione chiarisce due...

SEGUE A PAGINA 10 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali

La voce B9 del conto economico raccoglie il costo del lavoro dipendente in tutte le sue componenti: salari e stipendi, oneri sociali a carico dell'azienda, accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e...

SEGUE A PAGINA 14 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

FISCO & IMPOSTE: 4 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il *Quotidiano Fiscale* e l'edizione settimanale de *La Settimana Fiscale* con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS ↗

Sommaro Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 APPROFONDIMENTO

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione

Nel modello Redditi SP 2026 la maggiorazione dell'iperammortamento va separata dalla quota ordinaria: codice 51 in RF55 e codice 32 in RG22.

PAG. 3 →

FISCO

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

Superbollo: il DLgs. 147/2026 esclude l'esenzione automatica dal bollo regionale. Serve una legge statale, con nuove regole di territorialità e obbligo CCIAA.

PAG. 5 →

FISCO

TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento

DLgs. 147/2026: la dichiarazione iniziale TARI ha ora un termine di legge, novanta giorni dall'evento, prima fissato solo dal regolamento ARERA.

PAG. 7 →

SOCIETÀ DI CAPITALI

Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e...

PAG. 10 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali

salari e stipendi, oneri sociali, TFR e Fondo Tesoreria, distacco di personale dopo la riforma Iva 2025, welfare aziendale e autoliquidazione Inail.

PAG. 14 →

Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione

Nel modello Redditi SP 2026 la maggiorazione dell'iperammortamento va separata dalla quota ordinaria: codice 51 in RF55 e codice 32 in RG22. Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) per gli investimenti in beni 4.0 e in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e torna al meccanismo, già noto tra il 2017 e il 2019, della maggiorazione del costo fiscale del bene. Nel modello Redditi SP 2026 l'agevolazione non modifica il costo del bene registrato in contabilità: il beneficio opera come deduzione extracontabile e, per questo, la quota aggiuntiva deve essere esposta separatamente dall'ammortamento ordinario o dal canone di leasing.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) per gli investimenti in beni 4.0 e in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e torna al meccanismo, già noto tra il 2017 e il 2019, della maggiorazione del costo fiscale del bene. Nel modello Redditi SP 2026 l'agevolazione non modifica il costo del bene registrato in contabilità: il beneficio opera come deduzione extracontabile e, per questo, la quota aggiuntiva deve essere esposta separatamente dall'ammortamento ordinario o dal canone di leasing. Le società in contabilità ordinaria utilizzano il rigo RF55 con il codice 51; quelle in contabilità semplificata indicano la maggiorazione nel rigo RG22 con il codice 32. In entrambi i casi va riportata soltanto la quota maturata nel periodo d'imposta, non l'intero costo del bene né l'intera agevolazione teorica.

PERCHÉ LA DEDUZIONE È EXTRACONTABILE

L'iperammortamento riconosce una maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolati. Il valore civilistico del cespite e l'ammortamento imputato a conto economico restano quelli ordinari: il vantaggio nasce in dichiarazione mediante una

variazione in diminuzione. La separazione evita di alterare i valori di bilancio e consente di seguire con precisione la deduzione residua nei diversi esercizi.

Lo stesso principio vale per i beni acquisiti in leasing. L'agevolazione riguarda la quota capitale fiscalmente deducibile del canone, non la componente finanziaria. Se l'impresa ha più investimenti agevolati, la dichiarazione accoglie la somma delle sole quote aggiuntive riferibili all'anno.

CONTABILITÀ ORDINARIA: RIGO RF55 E CODICE 51

Le società che determinano il reddito d'impresa in contabilità ordinaria indicano la maggiorazione nel rigo RF55, «Altre variazioni in diminuzione», usando il codice 51. L'ammortamento ordinario continua invece a concorrere al reddito secondo le regole consuete e non va duplicato nel rigo RF55.

È quindi errato indicare nel rigo l'intero ammortamento del bene o l'intero costo fiscalmente maggiorato. L'importo corretto è esclusivamente la deduzione aggiuntiva di competenza del periodo, calcolata sulla quota ordinaria fiscalmente rilevante.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: RIGHI RG18, RG20 E RG22

Per le società in contabilità semplificata la distinzione è visibile in righe diversi. L'ammortamento ordinario del bene è esposto in RG18, mentre la maggiorazione dell'iperammortamento va in RG22, «Altri componenti negativi», con il codice 32. Nel leasing, il canone ordinariamente deducibile confluisce in RG20; la sola maggiorazione della quota capitale resta in RG22 con il codice 32.

REGIME E OPERAZIONE	QUOTA ORDINARIA	MAGGIORAZIONE IPERAMMORTAMENTO
Contabilità ordinaria	Secondo le ordinarie regole contabili e fiscali	RF55, codice 51
Contabilità semplificata - ammortamento	RG18	RG22, codice 32
Contabilità semplificata - leasing	RG20 per il canone deducibile	RG22, codice 32, sulla quota capitale

QUANDO SI PUÒ INIZIARE A DEDURRE

La variazione in diminuzione può essere effettuata dal periodo d'imposta in cui è trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che sia stato ottenuto l'esito positivo delle verifiche. Per i beni inclusi negli Allegati IV e V è richiesta anche l'interconnessione.

La presenza dei codici nelle istruzioni del modello Redditi SP 2026 non autorizza di per sé a indicare investimenti realizzati nel 2026 nella dichiarazione relativa al 2025. Per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, le quote maturate nel 2026 saranno normalmente dichiarate nel modello Redditi

2027. I codici del modello 2026 possono essere utilizzati solo quando il periodo dichiarato comprende una fase in cui l'agevolazione è già maturata.

CHECKLIST PRIMA DELLA DICHIARAZIONE

Prima dell'invio è opportuno verificare data di effettuazione dell'investimento, entrata in funzione, eventuale interconnessione, comunicazioni al GSE, esito delle verifiche e piano di ammortamento o di deduzione del leasing. Occorre poi riconciliare la quota ordinaria contabilizzata con la sola quota aggiuntiva da riportare in RF55 o RG22. Questa separazione è il passaggio che evita sia la perdita del beneficio sia una duplicazione della deduzione.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-sp-iperammortamento-rf55-rg22/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

Superbollo: il DLgs. 147/2026 esclude l'esenzione automatica dal bollo regionale. Serve una legge statale, con nuove regole di territorialità e obbligo CCIAA. Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l'addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

DPR 445/2000.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Superbollo: il DLgs. 147/2026 esclude l'esenzione automatica dal bollo regionale. Serve una legge statale, con nuove regole di territorialità e obbligo CCIAA.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l'addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111. Il decreto qualifica per la prima volta in modo esplicito la tassa automobilistica come "tributo proprio derivato" delle Regioni, riconoscendo loro maggiore autonomia impositiva, ma allo stesso tempo traccia un confine netto: le esenzioni regionali dal bollo auto, valide dal 1° gennaio 2027, non si estendono automaticamente al superbollo, per il quale continua a servire una legge dello Stato. Il decreto interviene inoltre in modo dettagliato sulle regole di territorialità che stabiliscono quale ente ha diritto al gettito della tassa, con un adempimento che riguarda direttamente le persone giuridiche: l'aggiornamento della sede alla Camera di commercio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

BOLLO AUTO "TRIBUTO PROPRIO DERIVATO": PIÙ AUTONOMIA, MA UN CONFINE CHIARO

Il decreto modifica l'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, la norma sul federalismo fiscale regionale, per riconoscere espressamente alla tassa automobilistica la natura di tributo proprio derivato. Si tratta di una qualificazione tecnica con conseguenze concrete: un

tributo proprio derivato, pur essendo istituito e disciplinato dalla legge statale, viene attribuito alle Regioni, che ne ricevono il gettito e possono intervenire, entro certi limiti, sulla sua disciplina, ad esempio prevedendo esenzioni o riduzioni per particolari categorie di contribuenti o di veicoli.

Proprio su questo punto il decreto pone però un limite preciso. Le norme regionali che, a partire dal 1° gennaio 2027, dovessero prevedere un'esenzione dal pagamento del bollo auto non si estendono automaticamente all'addizionale erariale della tassa automobilistica prevista dall'articolo 23 comma 21 del decreto legge 98/2011, comunemente nota come superbollo e applicata alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW. Per esentare i contribuenti anche da questa componente aggiuntiva del tributo serve una legge statale specifica: le Regioni, in altre parole, restano libere di agevolare il bollo auto ordinario nell'ambito della propria autonomia impositiva, ma non possono da sole cancellare anche il prelievo erariale aggiuntivo destinato al bilancio dello Stato.

IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ: DOVE SI PAGA E A CHI VA IL GETTITO

Il decreto esplicita anche il cosiddetto principio di territorialità, che stabilisce quale criterio determina l'ente territoriale competente a incassare il gettito della tassa automobilistica. Per le persone fisiche, rileva il luogo di residenza del soggetto tenuto al pagamento, individuato in base a chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, oppure utilizzatore a titolo di locazione

finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente, alla data di scadenza del pagamento, secondo quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, la norma storica sulla tassa automobilistica.

Per le persone giuridiche, cioè le società e gli altri enti proprietari di veicoli aziendali, il criterio di riferimento diventa invece il luogo della sede legale. Il decreto introduce però una precisazione importante: quando la sede legale è diversa dal luogo in cui si svolge la gestione ordinaria in via principale, cioè il luogo dove vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente che riguardano l'ente nel suo complesso, è quest'ultima sede, e non quella legale, a determinare l'ente territoriale destinatario del gettito. Per le persone giuridiche con sede legale all'estero ma con più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa si determinano allo stesso modo, individuando la sede secondaria dove si svolge in concreto la gestione ordinaria principale.

LE IMPRESE DEVONO AGGIORNARE LA SEDE IN CAMERA DI COMMERCIO ENTRO NOVANTA GIORNI

Questa nuova regola di territorialità comporta un adempimento pratico e con una scadenza precisa per le imprese. Le comunicazioni relative alla sede di una persona giuridica, effettuate presso la Camera di commercio territorialmente competente, costituiscono infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000): un valore giuridico che rende quella comunicazione la base ufficiale per individuare, ai fini del bollo auto, dove si trova realmente la gestione ordinaria dell'impresa.

Le società già iscritte alla Camera di commercio devono quindi aggiornare le proprie informazioni, indicando correttamente l'indirizzo della sede secondo i nuovi criteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2026. Il mancato adempimento di questo obbligo non è privo di conseguenze: se l'impresa non provvede all'aggiornamento nei termini, ai fini della tassa automobilistica si considera comunque come sede quella della gestione ordinaria in via principale, indipendentemente

da quanto risulti formalmente iscritto in Camera di commercio. Le imprese con una struttura organizzativa complessa, in particolare quelle con sede legale diversa dal luogo effettivo di direzione, o con sedi secondarie sparse sul territorio, dovrebbero quindi verificare tempestivamente la correttezza delle proprie iscrizioni camerali, per evitare contestazioni sulla destinazione del gettito e possibili difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'ente impositore.

FERMO AMMINISTRATIVO: LA TASSA RESTA COMUNQUE DOVUTA

Il decreto chiarisce infine un punto che negli anni ha generato non poche incertezze tra i proprietari di veicoli: in caso di fermo amministrativo del veicolo, cioè quando l'auto è sottoposta a un provvedimento che ne impedisce la circolazione per il mancato pagamento di debiti verso l'Amministrazione, la tassa automobilistica resta comunque dovuta. Il fermo del veicolo, insomma, non sospende né elimina l'obbligo di versare il bollo auto per gli anni in cui il provvedimento resta in vigore: un principio che conferma l'autonomia del presupposto impositivo, legato alla mera iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, rispetto alle vicende amministrative che possono limitarne l'utilizzo materiale.

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

Nel complesso, la nuova disciplina rafforza l'autonomia impositiva delle Regioni sul bollo auto, ma mantiene un presidio statale sul superbollo, evitando che scelte regionali di segno agevolativo possano erodere il gettito erariale legato alle vetture di maggiore potenza. Per i privati, il cambiamento più immediato riguarda la possibilità, dal 2027, di vedere discipline regionali diversificate sul bollo ordinario da Regione a Regione, ferma restando l'uniformità nazionale del superbollo. Per le imprese proprietarie di flotte aziendali, l'aspetto più urgente da verificare è invece l'aggiornamento della sede presso la Camera di commercio, un adempimento apparentemente formale ma che, se trascurato entro i novanta giorni previsti, determina automaticamente l'applicazione del criterio della gestione ordinaria in via principale ai fini della destinazione del gettito.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/superbollo-esenzione-legge-statale-territorialita-bollo-auto/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento

DLgs. 147/2026: la dichiarazione iniziale TARI ha ora un termine di legge, novanta giorni dall'evento, prima fissato solo dal regolamento ARERA. Chi inizia a occupare o a detenere un immobile, a qualunque titolo, deve comunicare al Comune l'avvio di questa situazione ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI. Non è un adempimento automatico: l'obbligazione tributaria nasce nel momento in cui si verifica il presupposto, cioè il possesso o la detenzione dei locali, e non quando l'ufficio comunale completa l'iscrizione o invia l'avviso di pagamento. Fino a oggi, però, il termine entro cui presentare questa dichiarazione iniziale era una questione complicata, sospesa tra la legge istitutiva del tributo, i regolamenti dei singoli Comuni e le regole tecniche fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

risoluzione n. 2/DF 6 agosto 2019, risoluzione n. 2/DF, DLgs. 147/2026.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** DLgs. 147/2026: la dichiarazione iniziale TARI ha ora un termine di legge, novanta giorni dall'evento, prima fissato solo dal regolamento ARERA.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi inizia a occupare o a detenere un immobile, a qualunque titolo, deve comunicare al Comune l'avvio di questa situazione ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI. Non è un adempimento automatico: l'obbligazione tributaria nasce nel momento in cui si verifica il presupposto, cioè il possesso o la detenzione dei locali, e non quando l'ufficio comunale completa l'iscrizione o invia l'avviso di pagamento. Fino a oggi, però, il termine entro cui presentare questa dichiarazione iniziale era una questione complicata, sospesa tra la legge istitutiva del tributo, i regolamenti dei singoli Comuni e le regole tecniche fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (supplemento ordinario n. 30) e in vigore dal 12 agosto, interviene proprio su questo punto: porta a livello di legge statale il termine di novanta giorni dall'evento, finora previsto solo da un regolamento tecnico dell'ARERA e recepito in modo non uniforme dai Comuni.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E QUANDO NASCE L'OBLIGO

La disciplina di base della TARI, contenuta nell'articolo 1 comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (la legge di stabilità che ha istituito il tributo), stabilisce che la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

L'obbligo può quindi derivare non solo dalla proprietà dell'immobile, ma anche da un contratto di locazione, da un comodato o da qualunque altra situazione che attribuisca la disponibilità dei locali. Quando più soggetti possiedono o detengono lo stesso immobile, il comma 642 della stessa legge li rende responsabili in solido per l'intera obbligazione tributaria: la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, ma questo non libera gli altri dalla responsabilità.

Per le occupazioni temporanee, di durata non superiore a sei mesi nello stesso anno solare, vale una regola particolare fissata dal comma 643: la TARI resta dovuta dal solo possessore dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, e non dall'occupante temporaneo. In un contratto di locazione che supera i sei mesi, invece, il soggetto tenuto al pagamento è normalmente il conduttore. È importante inoltre sapere che il trasferimento della residenza anagrafica, la registrazione di un contratto di locazione o la voltura delle utenze domestiche non aprono automaticamente la posizione TARI: il Comune può utilizzare queste informazioni per i propri controlli, ma resta comunque necessario, salvo diversa indicazione del regolamento locale, presentare espressamente la dichiarazione iniziale.

NOVANTA GIORNI: DA PRASSI TECNICA A OBBLIGO DI LEGGE

Fino all'intervento del decreto legislativo 147/2026, il termine per presentare la dichiarazione iniziale era una questione tutt'altro che lineare. La legge istitutiva della TARI non fissava un termine specifico, rinviando alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019, aveva chiarito che il termine "di riferimento" restava il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si era verificato il presupposto impositivo, salvo un diverso termine stabilito dal singolo Comune.

A complicare il quadro si era aggiunto il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'ARERA con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, il cui articolo 6 imponeva di presentare la richiesta di attivazione del servizio, che nel regime TARI coincide con la dichiarazione di inizio dell'utenza, entro novanta giorni solari dall'inizio del possesso o della detenzione. Molti Comuni avevano adeguato i propri regolamenti a questo termine più stretto, ma diversi commentatori avevano segnalato il mancato coordinamento pieno tra le due fonti, ricordando che la disciplina dell'obbligo tributario resta comunque affidata alla legge e al regolamento comunale, non a un atto di regolazione tecnica. Il decreto legislativo 147/2026 chiude questa incertezza: stabilisce direttamente, a livello di legge statale, che la dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione, e quella relativa alle successive variazioni, devono essere trasmesse entro novanta giorni dall'evento. Il termine, prima ricavabile solo indirettamente da un regolamento ARERA recepito in modo disomogeneo, diventa così un obbligo di legge uniforme su tutto il territorio nazionale; restano naturalmente ai Comuni e ai gestori la disciplina delle modalità di presentazione e degli aspetti operativi non toccati dalla norma statale.

	PRIMA DEL DLGS. 147/2026	DOPO IL DLGS. 147/2026
Termine per la dichiarazione iniziale TARI	30 giugno dell'anno successivo, secondo la risoluzione n. 2/DF/2019, salvo diverso termine del regolamento comunale	Novanta giorni dall'evento (possesso o detenzione), fissati dalla legge statale
Termine per la richiesta di attivazione del servizio (TQRIF ARERA)	Novanta giorni solari, previsti da un regolamento tecnico dell'Autorità	Confermati e assorbiti nel termine di legge, con applicazione uniforme
Fonte del termine	Regolamento ARERA (delibera 15/2022/R/rif), recepito in modo disomogeneo dai Comuni	Legge statale (DLgs. 147/2026), applicabile su tutto il territorio nazionale

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE E COME SI CALCOLA LA SUPERFICIE

La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente e dell'utenza, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile, la superficie occupata e la data di inizio del possesso o della detenzione; per le utenze domestiche va indicato anche il numero degli occupanti residenti o domiciliati, mentre per quelle non domestiche occorre specificare l'attività esercitata nei locali. La data di inizio può

essere documentata anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445). Il modello va presentato al gestore del servizio, tramite posta, posta elettronica, sportello fisico o sportello online, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, in attesa della piena attuazione delle procedure di interscambio dei dati catastali, è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dal comma 645 dell'articolo 1 della legge 147/2013: il contribuente deve quindi attenersi alle istruzioni specifiche del modello comunale per calcolare correttamente questo dato. È importante ricordare che, ai sensi del comma 686 della stessa legge, restano valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES): chi era già censito negli archivi comunali non deve presentare una nuova dichiarazione per il solo passaggio alla TARI, salvo che siano intervenuti cambiamenti rilevanti nella situazione dell'immobile.

UTENZE NON DOMESTICHE CHE RICICLANO IN AUTONOMIA: UNA DISCIPLINA PIÙ COORDINATA

Il decreto legislativo 147/2026 interviene anche sulle utenze non domestiche, cioè le attività economiche e produttive, che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, affidandosi a operatori privati per il riciclo o il recupero. La possibilità di ottenere, dimostrando l'effettivo avvio dei rifiuti al riciclo o al recupero fuori dal circuito pubblico, l'esclusione dalla componente tariffaria della TARI collegata alla quantità di rifiuti conferiti (restando comunque dovuta, in linea generale, la componente fissa legata alla disponibilità del servizio) non è una novità assoluta: trova già base nella disciplina ambientale dell'articolo 238 comma 10 del decreto legislativo 152/2006. Il decreto 147/2026 la richiama e la coordina con la disciplina TARI, con l'obiettivo di rendere più uniforme fra i Comuni un trattamento che finora veniva applicato con modalità disomogenee. Le imprese interessate dovrebbero comunque verificare, caso per caso, come il proprio Comune ha recepito questa possibilità nel regolamento e nella modulistica.

COSA SUCCEDE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

L'omessa presentazione della dichiarazione iniziale espone il contribuente al recupero del tributo non versato, degli interessi maturati e delle sanzioni previste dall'articolo 1 comma 696 della legge 147/2013. Prima che la violazione venga formalmente contestata dall'ente, resta però possibile ricorrere al ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, secondo le modalità operative stabilite dal singolo Comune: una strada che consente di regolarizzare spontaneamente la propria

posizione, riducendo sensibilmente l'importo delle sanzioni dovute rispetto a quelle applicabili in caso di accertamento.

In pratica, chi occupa o acquisisce la detenzione di un immobile dovrebbe verificare senza indugio il regolamento TARI del Comune competente e il relativo modello di

dichiarazione, presentando la comunicazione entro novanta giorni dall'evento: un termine che, con la conferma legislativa del decreto 147/2026, non è più solo una prassi regolamentare più o meno diffusa, ma un obbligo di legge uniforme, la cui violazione espone al pieno regime sanzionatorio previsto per l'omessa dichiarazione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/tari-dichiarazione-iniziale-novanta-giorni/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio. La decisione chiarisce due punti pratici rilevanti per le società di persone. Primo: il rendiconto non è un adempimento facoltativo o subordinato a una richiesta del socio, ma un dovere periodico dell'amministratore, la cui omissione integra giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2259 del codice civile. Secondo: il socio che ha impugnato la propria esclusione e ne ha ottenuto la sospensione resta legittimato ad agire contro l'amministratore, perché il rapporto sociale si considera provvisoriamente ripristinato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

SOCIETÀ DI CAPITALI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✳ **Cosa cambia:** Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio. La decisione chiarisce due punti pratici rilevanti per le società di persone. Primo: il rendiconto non è un adempimento facoltativo o subordinato a una richiesta del socio, ma un dovere periodico dell'amministratore, la cui omissione integra giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2259 del codice civile. Secondo: il socio che ha impugnato la propria esclusione e ne ha ottenuto la sospensione resta legittimato ad agire contro l'amministratore, perché il rapporto sociale si considera provvisoriamente ripristinato. Il caso tocca anche il rapporto tra clausola arbitrare e tutela cautelare, confermando che la competenza sulle misure urgenti resta al giudice ordinario finché gli arbitri non sono stati nominati. Per amministratori e soci di s.n.c. e s.a.s. la pronuncia offre indicazioni operative precise su come e quando va formato il rendiconto.

LA VICENDA DECISA DAL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il caso nasce da un ricorso cautelare presentato da un socio di una società in nome collettivo contro l'altro socio, titolare dei poteri di amministrazione. Il ricorrente chiedeva la revoca giudiziale dell'incarico gestorio, lamentando che l'amministratore non gli avesse mai fornito il rendiconto degli

esercizi sociali. L'amministratore convenuto si è difeso anzitutto contestando la legittimazione dell'attore: sosteneva che il ricorrente fosse già stato escluso dalla società con una delibera precedente e che, non essendo più socio, non potesse chiedere alcuna revoca. Il Tribunale ha respinto questa eccezione e, superata la questione preliminare, ha accertato l'inadempimento e disposto la revoca.

LA SOSPENSIONE DELL'ESCLUSIONE MANTIENE LA LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO

Il socio ricorrente era stato effettivamente escluso dalla società con una delibera degli altri soci, ma aveva presentato opposizione e ottenuto la sospensione dell'esecuzione della delibera. L'articolo 2287, secondo comma, del codice civile consente proprio questo: il socio escluso può opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, e il tribunale può sospendere l'efficacia dell'esclusione fino alla decisione definitiva sull'opposizione.

Il Tribunale di Venezia ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con l'ordinanza n. 10986 del 26 aprile 2021, secondo cui questa sospensione ha natura conservativa: serve a evitare che i tempi lunghi del giudizio danneggino in modo irreversibile la posizione del socio prima che si sappia se l'esclusione era legittima. Finché la sospensione produce effetto, il rapporto sociale si considera

provvisoriamente ripristinato in tutte le sue componenti: il socio continua a maturare il diritto agli eventuali utili e, nelle società di persone, mantiene la possibilità di incidere sulla gestione. Su questa base il Tribunale ha concluso che il socio, non potendo essere trattato come definitivamente estraneo alla compagine sociale, conservava anche il diritto di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore per giusta causa. La regola pratica è che l'opposizione sospesa non è un rimedio "congelato": produce effetti immediati sulla posizione del socio, compreso l'accesso agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

IL RENDICONTO: FUNZIONE INFORMATIVA E DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Superata la questione della legittimazione, il Tribunale ha esaminato il merito della domanda, incentrata sulla mancata predisposizione del rendiconto. Nelle società di persone il rendiconto è il documento con cui l'amministratore riepiloga, alla fine di ogni esercizio, i risultati economici e le principali operazioni compiute. L'articolo 2261 del codice civile riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione tre diritti collegati: ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, consultare i documenti relativi alla gestione e ottenere il rendiconto quando gli affari si compiono. Se l'attività dura più di un anno, come accade normalmente per una società in esercizio, il rendiconto deve essere presentato al termine di ciascun esercizio, salvo un termine diverso stabilito dal contratto sociale.

Il punto centrale della decisione è che questo obbligo non dipende da un'iniziativa del socio. Il Tribunale ha chiarito che la predisposizione periodica del rendiconto rientra tra i doveri ordinari dell'amministratore, che deve fornirli spontaneamente e con cadenza annuale, senza attendere una richiesta o una sollecitazione. Non basta nemmeno che i dati siano teoricamente ricavabili dalla contabilità della società: il rendiconto è un documento autonomo, riferito a un esercizio specifico, e deve essere comunicato al socio in un momento coerente con la sua funzione informativa. Un'informazione genericamente disponibile nei libri contabili non equivale, quindi, a un rendiconto regolarmente reso.

DAL RENDICONTO DIPENDE ANCHE IL DIRITTO AGLI UTILI

Il rendiconto non serve solo a informare il socio: condiziona anche l'esigibilità concreta dei suoi diritti patrimoniali. L'articolo 2262 del codice civile stabilisce che, salvo un patto diverso tra i soci, ciascuno ha diritto di percepire la propria quota di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto. Finché il documento manca, il socio non ha modo di verificare se l'esercizio si sia chiuso in utile, di quantificare l'importo e di pretendere il pagamento.

Il Tribunale di Venezia ha richiamato su questo punto la sentenza della Cassazione n. 1261 del 25 gennaio 2016, secondo cui la mancata presentazione del rendiconto impedisce di per sé al socio di percepire gli utili e produce un

pregiudizio diretto. In questa prospettiva il danno si considera "in re ipsa": non serve dimostrare un pregiudizio ulteriore, perché la lesione coincide con l'indisponibilità stessa dello strumento necessario a esercitare il diritto. Per fare un esempio concreto: se una s.n.c. chiude l'esercizio con un utile di € 40.000 ripartito in parti uguali tra due soci, ciascuno ha diritto a € 20.000 solo dopo che il rendiconto è stato approvato; se l'amministratore non lo predispose, l'altro socio resta di fatto privato di un diritto patrimoniale già maturato, pur non potendone provare l'esatto ammontare.

LA PRODUZIONE TARDIVA IN GIUDIZIO NON SANA L'INADEMPIMENTO

Nel procedimento l'amministratore aveva prodotto alcuni rendiconti, sostenendo di avere così adempiuto al proprio obbligo. Il Tribunale ha respinto questa difesa: i documenti erano privi di data certa e non risultava provato che fossero mai stati trasmessi al socio al termine dei rispettivi esercizi. Presentarli per la prima volta nel corso della causa non dimostra, quindi, che l'obbligo fosse stato rispettato tempestivamente in passato.

La decisione fissa così una regola operativa precisa, utile per qualunque amministratore di società di persone: non basta redigere il rendiconto, occorre anche comunicarlo con modalità che ne consentano di provare la data e l'avvenuta ricezione da parte del socio (per esempio posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna con sottoscrizione per accettazione). Una formazione tardiva del documento non restituisce al socio il controllo che avrebbe dovuto esercitare tempestivamente né elimina il pregiudizio già subito per non aver potuto conoscere in tempo utile il risultato dell'esercizio.

QUANDO L'OMISSIONE DEL RENDICONTO DIVENTA GIUSTA CAUSA DI REVOCA

L'articolo 2259, terzo comma, del codice civile permette a ciascun socio di chiedere al giudice la revoca dell'amministratore quando ricorre una giusta causa, indipendentemente dalle modalità di nomina previste nel contratto sociale. La giusta causa non coincide con qualunque irregolarità: deve trattarsi di una condotta che viola in modo significativo i doveri di gestione o che compromette il rapporto di fiducia necessario a proseguire l'incarico.

Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, l'omessa predisposizione e comunicazione del rendiconto è stata considerata da sola sufficiente a integrare questa soglia, perché colpiva contemporaneamente più interessi del socio: l'informazione sull'andamento della società, il controllo sull'operato dell'amministratore e la possibilità di percepire gli utili maturati. È proprio questa pluralità di effetti pregiudizievoli, secondo il Tribunale, a rendere l'inadempimento incompatibile con la permanenza dei poteri gestori. La decisione conferma un principio già consolidato nella giurisprudenza sulle società di persone: dove il rapporto tra soci si fonda sulla fiducia reciproca più che su meccanismi di controllo formalizzati come nelle società di capitali,

l'opacità informativa dell'amministratore pesa in modo particolarmente grave.

UN PRECEDENTE PARALLELO NELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La lettura data dal Tribunale di Venezia non è isolata. Anche il Tribunale di Cagliari, con un provvedimento del 19 luglio 2024 relativo a una società in accomandita semplice, ha affermato che la violazione degli obblighi propri dell'amministratore, quando incide negativamente sul carattere fiduciario del rapporto, costituisce giusta causa di revoca giudiziale ai sensi dell'articolo 2259 c.c., richiamato per le s.a.s. dagli articoli 2293 e 2315 del codice civile. Tra le condotte rilevanti il giudice cagliaritano ha incluso, insieme all'impedimento dell'accesso ai documenti di controllo, proprio l'omessa comunicazione dei bilanci e dei rendiconti ai soci non amministratori. Le due pronunce, pur riguardando tipi societari diversi, convergono su un punto: nelle società di persone l'informazione periodica ai soci non amministratori non è un adempimento di cortesia, ma un presidio strutturale del rapporto sociale, la cui violazione reiterata o grave giustifica l'allontanamento coattivo dell'amministratore infedele.

LA CLAUSOLA ARBITRALE NON BLOCCA LA TUTELA CAUTELARE

Il provvedimento affronta infine un'eccezione procedurale sollevata dall'amministratore, relativa alla clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, che devolveva agli arbitri le controversie tra i soci. Secondo l'articolo 818 del codice di procedura civile, gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se questo potere è stato loro attribuito espressamente, dalla convenzione arbitrale o da un atto scritto separato anteriore all'inizio del giudizio. La sola scelta di affidare agli arbitri la decisione sul merito della lite, quindi, non comporta automaticamente anche il trasferimento dei poteri cautelari.

Il Tribunale ha inoltre osservato che, prima dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la competenza a decidere sulle misure urgenti resta comunque affidata al giudice ordinario. La presenza della clausola arbitrale nei patti sociali, quindi, non ha impedito al Tribunale di esaminare e accogliere la domanda cautelare di revoca. È un chiarimento utile per tutte le società di persone che inseriscono clausole arbitrali nello statuto senza disciplinare espressamente la sorte dei procedimenti d'urgenza: in assenza di una previsione specifica, la tutela cautelare resta accessibile davanti al

giudice ordinario nella fase che precede la costituzione del collegio arbitrale.

CHE COSA DEVONO FARE AMMINISTRATORI E SOCI

La pronuncia offre indicazioni pratiche immediate, riassunte nella tabella seguente.

SOGGETTO	OBBLIGO O DIRITTO	RIFERIMENTO	CONSEGUENZA IN CASO DI VIOLAZIONE
Amministratore	Predisporre il rendiconto al termine di ogni esercizio, senza attendere richieste	Art. 2261 c.c.	Possibile revoca giudiziale per giusta causa
Amministratore	Comunicare il rendiconto con modalità che ne provino data e ricezione	Art. 2261 c.c.	Il documento tardivo o non provato non sana l'inadempimento pregresso
Socio non amministratore	Diritto a percepire gli utili solo dopo l'approvazione del rendiconto	Art. 2262 c.c.	In assenza di rendiconto, il danno da mancata percezione è "in re ipsa"
Socio escluso con delibera sospesa	Conserva la legittimazione ad agire come socio a tutti gli effetti	Art. 2287, comma 2, c.c.	Può chiedere la revoca dell'amministratore finché la sospensione è efficace
Qualsiasi socio	Può chiedere al giudice la revoca dell'amministratore per giusta causa	Art. 2259, comma 3, c.c.	Revoca giudiziale indipendente dalle regole di nomina statutarie

Per gli amministratori di s.n.c. e s.a.s. il messaggio operativo è chiaro: predisporre il rendiconto ogni anno senza aspettare che il socio lo chieda, e conservare la prova dell'invio. Per i soci non amministratori, la decisione ricorda che l'assenza del rendiconto non è un disagio da tollerare, ma un inadempimento azionabile in via cautelare, con effetti che possono arrivare fino alla revoca dell'amministratore.

⚠ AVVERTENZA & CRITICITÀ OPERATIVA

La materia della revoca per giusta causa nelle società di persone è tuttora oggetto di approfondimento in sede di legittimità. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15479 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha rimesso alla pubblica udienza una questione distinta ma collegata all'articolo 2259, terzo comma, del codice civile: se l'opposizione esercitata da un socio amministratore, nell'ambito di un'amministrazione disgiuntiva, possa integrare di per sé giusta causa di revoca. Non riguarda direttamente l'omissione del rendiconto, ma conferma che i confini della giusta causa nelle società di persone sono un terreno ancora in evoluzione, su cui vale la pena mantenere l'attenzione nei prossimi mesi.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/snc-revocabile-amministratore/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali

Salari e stipendi, oneri sociali, TFR e Fondo Tesoreria, distacco di personale dopo la riforma Iva 2025, welfare aziendale e autoliquidazione Inail. La voce B9 del conto economico raccoglie il costo del lavoro dipendente in tutte le sue componenti: salari e stipendi, oneri sociali a carico dell'azienda, accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e altri costi legati al personale. È una delle voci più corpose del bilancio di qualunque impresa strutturata, e proprio per questo merita una lettura analitica delle sue cinque sottovoci, ciascuna con regole contabili e fiscali proprie.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 105 Tuir, art. 100 Tuir, art. 109 Tuir.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Costi per il personale (voce B9) e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** salari e stipendi, oneri sociali, TFR e Fondo Tesoreria, distacco di personale dopo la riforma Iva 2025, welfare aziendale e autoliquidazione Inail.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La voce B9 del conto economico raccoglie il costo del lavoro dipendente in tutte le sue componenti: salari e stipendi, oneri sociali a carico dell'azienda, accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e altri costi legati al personale. È una delle voci più corpose del bilancio di qualunque impresa strutturata, e proprio per questo merita una lettura analitica delle sue cinque sottovoci, ciascuna con regole contabili e fiscali proprie.

LE CINQUE SOTTOVOCI PREVISTE DALL'ART. 2425 DEL CODICE CIVILE

Lo schema di conto economico distingue B9a, salari e stipendi in senso stretto, comprensivi di straordinari, premi e indennità varie; B9b, oneri sociali, cioè i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (Inps, Inail, casse di previdenza settoriali); B9c, trattamento di fine rapporto; B9d, trattamento di quiescenza e simili, riferito ai fondi di previdenza integrativa gestiti direttamente dall'impresa; B9e, altri costi, categoria residuale che accoglie voci come i premi assicurativi per polizze sulla vita o infortuni dei dipendenti, i costi di formazione non rientranti nell'ordinaria attività, o le indennità di fine rapporto per collaboratori diversi dai dipendenti in senso stretto.

Occorre non confondere questa voce con la B7, costi per servizi: il costo del lavoro somministrato tramite agenzia interinale, ad esempio, non va in B9 ma in B7, perché formalmente si tratta di una prestazione di servizi resa da un

soggetto terzo, anche se il lavoratore opera fisicamente all'interno dell'azienda utilizzatrice.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E IL FONDO DI TESORERIA INPS

L'accantonamento al TFR, disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando il fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente con un coefficiente fisso dell'1,5% più il 75% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Per le imprese con almeno 50 dipendenti, però, la gestione effettiva del TFR maturando è per legge affidata al Fondo di Tesoreria dell'Inps: l'azienda continua a calcolare e contabilizzare l'accantonamento in bilancio, ma versa mensilmente all'Inps le quote maturate, che l'ente si impegna a corrispondere al lavoratore alla cessazione del rapporto. Per le imprese sotto la soglia dei 50 dipendenti, il TFR resta invece integralmente in capo al datore di lavoro, salvo la scelta del lavoratore di destinarlo a un fondo di previdenza complementare.

Proprio quando il dipendente opta per la previdenza complementare, l'impresa gode di un vantaggio fiscale specifico: l'art. 105 del Tuir riconosce una deduzione forfettaria del 4% dell'ammontare del TFR destinato ai fondi pensione, elevata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti. Si tratta di una deduzione ulteriore, che compensa in parte il datore di lavoro per la liberazione anticipata delle somme, altrimenti trattenute in azienda fino alla cessazione del rapporto.

DIMENSIONE IMPRESA	GESTIONE TFR MATURANDO	DEDUZIONE SU TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Almeno 50 dipendenti	Fondo di Tesoreria Inps (versamento mensile)	4%
Meno di 50 dipendenti	Trattenuto in azienda, salvo opzione previdenza complementare	6%

GLI ONERI DI UTILITÀ SOCIALE E IL LIMITE DEL 5 PER MILLE

L'art. 100 del Tuir consente la deduzione delle spese relative a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi, volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, entro il limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Un tetto che, nella prassi, viene spesso sottovalutato dalle imprese di minori dimensioni, ma che diventa un vincolo concreto quando il monte salari cresce insieme al numero dei dipendenti.

WELFARE AZIENDALE: AUTOMATICO DA CCNL O DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA

Il regime contabile dei premi di welfare cambia a seconda della fonte che li origina. Se il beneficio è previsto direttamente da un contratto collettivo nazionale, la relativa spesa si contabilizza come un ordinario costo per il personale, senza necessità di uno stanziamento preventivo a fondo. Se invece l'erogazione discende da una delibera assembleare o da un regolamento aziendale unilaterale, distinto dal CCNL, si rende opportuno costituire un apposito fondo, alimentato con accantonamenti periodici, da cui attingere man mano che il beneficio viene erogato ai dipendenti. Questa distinzione ha conseguenze anche sul piano della certezza e determinabilità del costo richiesto dall'art. 109 del Tuir ai fini della deduzione fiscale.

GLI OMAGGI AI DIPENDENTI

I beni ceduti gratuitamente ai dipendenti in occasione di ricorrenze o festività, come i tradizionali cesti natalizi, non si qualificano come spese di rappresentanza ma restano costi per il personale a tutti gli effetti: sono quindi deducibili integralmente, senza i limiti di congruità e rappresentatività previsti dall'art. 108 del Tuir per gli omaggi a clienti. Sotto il profilo Iva, invece, l'imposta assolta sull'acquisto di beni di valore unitario superiore a 50 euro destinati a essere ceduti gratuitamente resta indetraibile, in quanto l'operazione non rientra nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa; per i beni di valore pari o inferiore a 50 euro, la detrazione Iva è invece ammessa.

DISTACCO DI PERSONALE: LA RIFORMA IVA DEL 2025

Un cambiamento di rilievo riguarda il distacco di personale tra imprese, disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003. Fino al 2024, il rimborso del costo del lavoro corrisposto dalla distaccataria alla distaccante era considerato fuori campo Iva, per effetto dell'art. 8, comma 35, della legge 67/1988. Questa disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 16-ter del D.L. 131/2024, convertito con la legge 166/2024, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-94/19, che aveva ritenuto tale esclusione incompatibile con la direttiva Iva quando il distacco costituisce, in sostanza, una prestazione di servizi a titolo oneroso. Dal 1° gennaio 2025 il rimborso del costo del distacco è quindi, salvo casi particolari, rilevante ai fini Iva, con una clausola di salvaguardia per i comportamenti tenuti in conformità alla previgente disciplina fino a tale data. Le imprese che utilizzano contratti di distacco devono perciò rivedere la fatturazione dei riaddebiti, verificando caso per caso se il distacco presenti i caratteri di onerosità che ne comportano l'assoggettamento a imposta.

L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Il premio Inail segue il meccanismo dell'autoliquidazione: entro il 28 febbraio di ogni anno l'impresa deve presentare la denuncia delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente, calcolando il conguaglio tra il premio anticipato e quello effettivamente dovuto in base ai tassi di rischio delle lavorazioni svolte. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 febbraio, oppure in quattro rate trimestrali, con applicazione di un tasso di interesse per la rateazione (pari al 3,41% per le rate successive alla prima nell'anno di riferimento più recente). Un aspetto spesso trascurato è che le variazioni del tasso medio di tariffa, comunicate dall'Inail sulla base dell'andamento infortunistico aziendale, possono incidere in modo significativo sull'importo del premio degli anni successivi, rendendo utile un monitoraggio costante della sinistrosità.

PERCHÉ LA LETTURA PER SOTTOVOCE CONTA

Guardare alla sola voce B9 aggregata rischia di appiattire dinamiche molto diverse tra loro: un aumento della B9b, oneri sociali, a fronte di una B9a stabile può segnalare un incremento delle aliquote contributive o un cambio di inquadramento del personale, mentre una crescita della B9c isolata riflette semplicemente l'aumento delle retribuzioni maturate nell'anno. Distinguere le componenti aiuta a capire se il costo del lavoro sta crescendo per ragioni strutturali, normative o meramente dimensionali.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/costi-per-il-personale-voce-b9-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →